

**STATUTO della  
CAMERA DI COMMERCIO ITALO-GERMANICA/  
DEUTSCH-ITALIENISCHE HANDELSKAMMER**

**I. PRINCIPI**

**Articolo 1**

**Disposizioni generali**

1. La AHK Italien - Camera di Commercio Italo-Germanica/Deutsch-Italienische Handelskammer è stata costituita in base alla legge italiana (articoli 14 e seguenti del Codice Civile). La AHK Italien è una camera di commercio estera riconosciuta dal Deutscher Industrie- und Handelskammertag (di seguito per brevità denominato "DIHK") nell'ambito e in base alle direttive della politica economica estera della Repubblica Federale di Germania ed è pertanto parte integrante del sistema tedesco di promozione dell'economia estera. La AHK Italien è iscritta presso l'Albo delle Camere di Commercio Italo-Estere o Estere in Italia.
2. La AHK Italien è denominata
  - in lingua italiana: Camera di Commercio Italo-Germanica, in forma abbreviata AHK Italien,
  - in lingua tedesca: Deutsch-Italienische Handelskammer, in forma abbreviata AHK Italien.
3. La sede della AHK Italien è a Milano. Possono istituirsi e sopprimersi altrove, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze ed uffici.
4. Le lingue utilizzate dalla AHK Italien sono l'italiano ed il tedesco.
5. Gli organi della AHK Italien sono l'Assemblea Generale, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Consigliere Delegato, il Collegio dei Revisori.

**Articolo 2**

**Scopo e finalità**

1. La AHK Italien ha il compito di promuovere le relazioni istituzionali, commerciali ed economiche tra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Italiana e di salvaguardare e fare propri sia gli interessi dell'economia tedesca in Italia, sia quelli dell'economia italiana in Germania. Questi compiti ed interessi comprendono anche la formazione professionale ed i corsi di aggiornamento, le esposizioni fieristiche, il settore dell'ambiente nonché la promozione del turismo.
2. Per il raggiungimento dello scopo indicato al comma 1, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge, la AHK Italien potrà:
  - a) provvedere alla raccolta, analisi, valutazione, divulgazione e pubblicazione di informazioni relative alla situazione politico-commerciale e di economia politica nella Repubblica Federale di Germania e nella Repubblica Italiana;
  - b) effettuare l'analisi delle opportunità di commercializzazione, approvvigionamento ed investimento

in entrambi gli Stati;

c) svolgere attività informativa e fornire consulenze, in forma orale, scritta o elettronica;

d) avviare e seguire contatti tra i settori dell'economia interessati appartenenti ad entrambi gli Stati;

e) seguire gli interessi economici dei soggetti coinvolti nei rapporti economici a tutti i livelli degli enti legislativi ed esecutivi tedeschi, italiani ed europei, così come di altri rappresentanti di interessi economici;

f) organizzare eventi e parteciparvi, purché inerenti allo scopo riportato nel presente statuto;

g) svolgere attività di promozione e di impostazione delle relazioni d'affari tra imprese di entrambi gli Stati, curarle e svilupparle, sostenendo l'ingresso ed il consolidamento nel rispettivo mercato;

h) operare per la composizione di controversie tra soggetti partecipanti alle relazioni commerciali ed economiche bilaterali;

i) svolgere ogni ulteriore attività consentita dalla legge, utile alla realizzazione dello scopo statutario riportato al comma 1.

3. La AHK Italien può svolgere le predette iniziative a favore dei propri soci e di soggetti non soci, avvalendosi anche di enti o società controllate o collegate, e a tal fine costituirne, o rivolgersi a terzi di specifica competenza, anche al fine di tener meglio distinta la propria attività istituzionale non lucrativa dalle iniziative che, assumendo un certo rilievo dimensionale ed organizzativo, oppure concretizzando servizi indirizzati a singole imprese, a fronte di corrispettivi, siano potenzialmente qualificabili come economiche.

4. La AHK Italien svolge la sua attività in stretta collaborazione e coordinamento con il DIHK nonché con istituzioni ed autorità di entrambi gli Stati che possano rivelarsi importanti per la cooperazione.

5. La AHK Italien si astiene da qualsiasi attività che, sulla base di disposizioni di legge, è riservata ai partiti ed ai movimenti politici. Si astiene, inoltre, da qualsiasi attività con finalità ideologiche.

### **Articolo 3**

#### **Mezzi finanziari e patrimonio**

1. La AHK Italien è un'organizzazione senza fini di lucro. I ricavi dell'attività sono destinati a coprire i costi camerali e vengono utilizzati per il raggiungimento dello scopo e delle finalità della AHK Italien, come stabiliti in questo statuto. I mezzi finanziari ed il patrimonio della AHK Italien possono essere utilizzati solo per l'esercizio delle attività e dei compiti della AHK Italien descritti nello statuto. In tale contesto dovranno essere tenuti in considerazione i principi di economicità.

2. I mezzi finanziari utilizzabili dalla AHK Italien per lo svolgimento dei propri compiti consistono in:

- contributi associativi,
- corrispettivi per le prestazioni di servizi,
- interessi e ricavi da investimenti patrimoniali della AHK Italien, inclusi utili e proventi da eventuali partecipazioni societarie,
- fondi ricevuti a titolo di contributo per l'attività istituzionale,

- altri fondi a titolo gratuito e/o sovvenzioni.

3. La AHK Italien opera in base ad un preventivo annuale e deve tenere le registrazioni e le documentazioni contabili previste dalla normativa di legge in vigore.

4. Il Consiglio di Amministrazione dispone del patrimonio della AHK Italien e ha la facoltà di delegare questo compito, parzialmente o totalmente, al Consigliere Delegato, ai sensi dell'art. 21 del presente statuto. I fondi o le sovvenzioni ricevuti dalla AHK Italien con una specifica destinazione dovranno essere utilizzati solo nell'ambito della destinazione indicata. Il singolo socio non ha diritti sul patrimonio della AHK Italien.

5. Il patrimonio risultante al netto della liquidazione della AHK Italien ai sensi dell'articolo 27 e dopo il ripianamento dei debiti e che non sia destinato a particolari scopi, verrà destinato, su proposta del DIHK ed a seguito di una decisione dell'Assemblea Generale straordinaria dei soci, ad un ente con compiti uguali o simili oppure ad altre istituzioni aventi come scopo la promozione di rapporti economici tra la Germania e l'Italia.

#### **Articolo 4**

##### **Responsabilità**

1. La AHK Italien risponde dei propri debiti esclusivamente con il proprio patrimonio.

2. Per le risorse di terzi affidate alla AHK Italien, sarà tenuto un particolare registro cassa. Tali somme saranno versate su appositi conti bancari.

## **II. SOCI**

#### **Articolo 5**

##### **Tipologia di soci**

1. La AHK Italien può avere:

- soci ordinari
- soci straordinari
- soci onorari

2. I soci ordinari possono essere persone fisiche o giuridiche, società o altri enti con sede, residenza o domicilio nella Repubblica Federale di Germania o nella Repubblica Italiana o in Paesi terzi, partecipanti alle relazioni economiche tra la Germania e l'Italia.

3. I soci straordinari possono essere associazioni o persone giuridiche italiane o tedesche che sostengono in modo sostanziale gli scopi della AHK Italien.

4. Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire la qualifica di socio onorario alle personalità che si sono particolarmente distinte nella promozione delle relazioni economiche tra la Germania e l'Italia e nella realizzazione degli altri scopi della Camera.

5. Il Consiglio di Amministrazione, con decisione presa da una maggioranza di 2/3 dei suoi componenti, conferisce la qualifica di socio straordinario e di socio onorario e delibera sulla loro

revoca da tale qualifica. La nomina avviene tramite la consegna di un attestato nelle forme definite dal Consiglio di Amministrazione. I soci straordinari ed i soci onorari sono esentati dal versamento della quota sociale annuale.

## **Articolo 6**

### **Acquisizione della qualità di socio**

1. L'associazione alla AHK Italien decorre dalla ricezione della delibera di accoglimento della domanda di adesione. Non esiste alcun diritto all'accoglimento di tale domanda. I collaboratori della AHK Italien non possono diventare soci della stessa.
2. L'associazione richiede la presentazione di domanda scritta, anche per via elettronica, di adesione. Con la domanda, il candidato dichiara di accettare lo statuto della AHK Italien in caso di sua associazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione decide a sua discrezione in merito all'accoglimento delle domande di associazione con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. È facoltà del Consiglio di Amministrazione delegare questa decisione al Consigliere Delegato. L'esito dovrà essere comunicato per iscritto all'istante. Non sussiste alcun obbligo di motivare la decisione.

## **Articolo 7**

### **Cessazione della qualità di socio**

1. Il rapporto associativo cessa in caso di morte, scioglimento, recesso, decadenza o esclusione del socio.
2. Il recesso dalla AHK Italien è possibile solo con effetto dalla fine di un esercizio sociale. Il recesso deve essere dichiarato al Consiglio di Amministrazione in persona del Presidente, ovvero, a seguito di delega, al Consigliere Delegato, mediante comunicazione scritta da inviare almeno tre mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale. Il Consiglio di Amministrazione può rinunciare all'osservanza del termine di preavviso qualora i motivi del recesso siano ritenuti giustificati. La dichiarazione di recesso non influisce sui diritti e doveri del socio, anche con riferimento al contributo annuale, fino alla fine dell'esercizio nel corso del quale è stata resa tale dichiarazione.
3. In caso di mancato pagamento del contributo annuale deliberato dal Consiglio di Amministrazione, la AHK Italien procederà a formali solleciti tramite modalità che ne attestino la ricezione. Se, dopo il secondo sollecito, un socio non ottempererà al pagamento del contributo annuale entro un mese dalla ricezione del sollecito, la AHK Italien procederà ad un terzo e ultimo sollecito: il socio decadrà automaticamente dalla sua qualità allo scadere dell'esercizio nel corso del quale è stato effettuato il terzo sollecito. Resta salvo l'obbligo di pagare il contributo annuale dovuto.
4. In presenza di giusta causa, il Consiglio di Amministrazione può escludere un socio con decisione presa a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti. Per giusta causa s'intende una grave violazione degli interessi e delle finalità della AHK Italien, una violazione colposa o dolosa delle

disposizioni statutarie ed in generale un comportamento disonorevole, tale da poter nuocere al perseguimento delle finalità istituzionali o alla reputazione della AHK Italien.

Alla notizia di eventuali motivi che potrebbero comportare l'esclusione di un socio, il Presidente della AHK Italien deve senza indugio e per iscritto invitare il socio a fornire spiegazioni in un congruo termine. Scaduto il termine, il Presidente della AHK Italien trasmette con lettera raccomandata al socio interessato la decisione del Consiglio di Amministrazione in merito all'esclusione, inviandola all'ultimo indirizzo comunicato alla AHK Italien dal socio interessato. L'esclusione ha effetto a decorrere dal momento dell'invio della comunicazione della decisione.

Il venir meno della qualità di socio non dà diritto al rimborso dei contributi versati, inclusi quelli relativi all'esercizio in corso, né conferisce diritti sul patrimonio della AHK Italien.

## **Articolo 8**

### **Diritti dei soci**

1. I soci hanno il diritto di partecipare alle assemblee generali, di presentare istanze e di esercitare il diritto di voto secondo quanto previsto dal presente statuto.
2. La partecipazione paritaria dei soci e la sovranità dell'assemblea sono garantite sia tramite il principio del voto singolo e il principio maggioritario, sia tramite il diritto di esprimere in sede assembleare il proprio assenso, circa la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione del Consigliere Delegato, ai sensi dell'art. 18.
3. I soci in regola con i versamenti del contributo annuale dispongono di un voto all'Assemblea Generale. Le persone giuridiche e le altre entità esercitano il loro diritto di voto tramite i loro rappresentanti legali oppure tramite altre persone fornite di idonea procura.
4. Il diritto di voto può essere delegato ad un altro socio ordinario mediante delega scritta. Ciascun socio non potrà esprimere più di cinque dichiarazioni di voto (inclusa la propria).
5. Le deleghe devono essere presentate al Consigliere Delegato o a chi lo sostituisce prima dell'inizio dell'Assemblea Generale.
6. I soci hanno diritto ad essere assistiti ed a ricevere consulenze dalla AHK Italien per tutte le questioni inerenti agli scopi e alle finalità della AHK Italien. Le prestazioni di servizi della AHK Italien possono essere a disposizione dei soci a prezzi agevolati e, in casi eccezionali stabiliti dal Consigliere Delegato, fornite a titolo gratuito, fatte salve le spese sostenute dalla AHK Italien. Il Consigliere Delegato stabilisce il tariffario dei diritti dei servizi resi dalla AHK Italien o per suo conto.
7. I rapporti con i soci che svolgono un'attività simile a quella svolta direttamente o indirettamente dalla AHK Italien e/o dalle sue società collegate o controllate sono soggetti ad una particolare regolamentazione stabilita caso per caso dal Consigliere Delegato.

## **Articolo 9**

### **Obblighi dei soci**

1. I soci assistono la AHK Italien nel raggiungimento dei suoi obiettivi e nello svolgimento dei suoi compiti. I soci si impegnano a rispettare lo statuto e le delibere degli organi camerali.
2. I soci devono versare il contributo annuale nella misura periodicamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione o, per sua delega, dal Consigliere Delegato. Il contributo annuale diviene esigibile all'inizio di ogni esercizio e può essere anche pagato ratealmente, secondo quanto stabilito dal Consigliere Delegato.

## **III. ASSEMBLEA GENERALE**

### **Articolo 10**

#### **Assemblea Generale**

1. L'Assemblea Generale è l'organo supremo della AHK Italien.

### **Articolo 11**

#### **Assemblea Generale ordinaria**

1. L'Assemblea Generale ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno a Milano, entro il termine massimo di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
2. All'Assemblea Generale ordinaria spettano in particolare i seguenti compiti:
  - a) Elezione del Presidente della AHK Italien;
  - b) Elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione;
  - c) Elezione del Collegio dei Revisori e del Revisore dei Conti;
  - d) Conferma del Consigliere Delegato, nominato ai sensi dell'art. 18 dal Consiglio di Amministrazione;
  - e) Approvazione del bilancio annuale con allegata la relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori;
  - f) Discarico e manleva di responsabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Consigliere Delegato;
  - g) Deliberazione sulle istanze presentate, fatta eccezione per le domande di associazione;
  - h) Nomina di soci componenti il Collegio arbitrale per la risoluzione delle controversie, e loro sostituti, previsto dall'articolo 25 del presente statuto.

### **Articolo 12**

#### **Assemblea Generale straordinaria**

1. L'Assemblea Generale straordinaria delibera su:
  - a) Modifiche dello statuto (art. 26);
  - b) Scioglimento della AHK Italien (art. 27)

2. Ove necessario, l'Assemblea Generale straordinaria sarà tenuta con l'intervento di un notaio, ai fini delle successive certificazioni e iscrizioni.

## **Articolo 13**

### **Procedure**

1. Le assemblee generali sono convocate dal Consiglio di Amministrazione o, in casi di particolare eccezione, dal Presidente e/o dal Consigliere Delegato, ai sensi dell'articolo 20 del codice civile. Il Consiglio di Amministrazione fissa la data dell'Assemblea Generale. La decisione in merito può essere trasferita al Consigliere Delegato. La comunicazione ai soci del luogo, della data e dell'orario dell'Assemblea Generale ordinaria avviene immediatamente dopo la fissazione della data tramite il Consigliere Delegato all'interno delle pubblicazioni della AHK Italien nonché via posta elettronica. Nel caso di convocazione di un'Assemblea Generale straordinaria, la data e l'orario vengono comunicati esclusivamente con l'invito di cui al comma 4.

2. Negli anni della elezione degli organi sociali, i soci vengono informati, unitamente alla comunicazione di cui al comma 1, della possibilità di proporre candidati.

3. Le proposte relative all'ordine del giorno ed ai candidati per l'elezione degli organi, nonché le richieste di voto segreto devono pervenire presso la sede della AHK Italien almeno otto settimane prima della data dell'Assemblea Generale. Il Consiglio di Amministrazione decide sull'ammissibilità delle proposte relative all'ordine del giorno. In ogni caso verranno messi all'ordine del giorno gli argomenti richiesti da almeno 1/3 dei soci. Le proposte ammesse vengono inviate ai soci unitamente alla convocazione dell'Assemblea Generale ordinaria.

4. La convocazione è effettuata con lettera semplice oppure per posta elettronica. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno e deve essere spedita almeno quattro settimane prima della data fissata per l'Assemblea Generale ordinaria ed almeno tre settimane prima della data fissata per l'Assemblea Generale straordinaria. I predetti termini si intendono rispettati con la consegna entro tale termine dell'avviso di convocazione alla posta e/o con l'invio per posta elettronica. Gli allegati relativi ai singoli punti dell'ordine del giorno devono essere inviati fino a due settimane prima dell'assemblea con lettera semplice oppure per posta elettronica.

5. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza o in via elettronica: il Consiglio di Amministrazione stabilisce il modo e il sistema del voto per corrispondenza, nel rispetto del principio di trasparenza e assicurando le opportune garanzie per una procedura corretta e riservata.

6. Il Presidente della AHK Italien presiede l'Assemblea Generale. In caso di sua impossibilità presiede il Vicepresidente con una maggior anzianità. Qualora entrambi siano impediti, presiede l'Assemblea Generale il Vicepresidente con la seconda maggiore anzianità, poi il Vicepresidente con la minor anzianità. In ulteriore subordine, presiede il socio membro del Consiglio di Amministrazione con la maggiore anzianità ed infine il soggetto designato a maggioranza dei presenti.

7. L'Assemblea Generale può deliberare solo sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
8. Ove non diversamente stabilito nel presente statuto, l'Assemblea Generale delibera se è presente o rappresentato almeno 1/3 dei soci aventi diritto di voto. I soci che abbiano votato per corrispondenza o in via elettronica si considerano presenti. Ove l'assemblea non sia validamente costituita, può tenersi una assemblea in seconda convocazione avente lo stesso ordine del giorno. Tale assemblea potrà essere convocata anche nel medesimo giorno purché in orario successivo e si intende validamente costituita indipendentemente dal numero dei soci aventi diritto di voto presenti o rappresentati. La convocazione dell'Assemblea Generale deve indicare se in caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo si terrà un'assemblea in seconda convocazione: la relativa convocazione può essere inviata unitamente a quella dell'assemblea di prima convocazione.
9. Le decisioni sono adottate con la maggioranza semplice dei voti, inclusi i voti per corrispondenza e per via elettronica, salvo diversa disposizione del presente statuto. Qualora si deliberi in merito alla nomina ad una carica sociale e vi siano più candidature per la medesima carica, verrà nominato il candidato che otterrà il maggior numero di voti.
10. Di regola le votazioni si svolgono mediante scrutinio palese. Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia disporre ugualmente su singoli punti dell'ordine del giorno una votazione con scrutinio segreto. In tal caso ciò verrà indicato nella convocazione ai sensi del comma 4.
11. Dello svolgimento dell'Assemblea Generale ed in particolare del risultato delle votazioni sarà redatto un verbale che sarà sottoscritto dal Presidente della AHK Italian e dal Consigliere Delegato.
12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi valgono sia per l'Assemblea Generale ordinaria sia per l'Assemblea Generale straordinaria dei soci nonché per l'assemblea in seconda convocazione, salvo che nel presente statuto non siano previste altre specifiche regole.
13. Si applicano in ogni caso le norme di legge inderogabili vigenti.

## **IV. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **Articolo 14**

#### **Composizione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto di persone fisiche, nel numero complessivo da 11 a 15, e precisamente il Presidente, tre Vicepresidenti, il Consigliere Delegato, nonché da 6 a 10 ulteriori membri. Potrà far parte del Consiglio di Amministrazione per ciascuna impresa socia non più di un individuo; resta fermo quanto previsto dall'art. 18.
2. I soci della AHK Italian ed i componenti del Consiglio di Amministrazione possono proporre la nomina di soci ordinari aventi diritto di voto o di loro rappresentanti legali alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione. Non possono essere eletti Consiglieri coloro che non rivestano la posizione di socio o di rappresentante legale dello stesso.

3. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, in caso di sua impossibilità presiede il Vicepresidente con maggiore anzianità. Qualora entrambi siano impediti, presiede il Vicepresidente con la seconda maggiore anzianità, quindi il Vicepresidente con la minor anzianità.
4. I membri del Consiglio di Amministrazione svolgono l'attività a titolo onorifico. Il loro incarico è personale e viene assunto nel proprio ruolo di socio o di rappresentante legale di un socio ordinario ai sensi degli artt. 5 e 6 del presente statuto. Salvo quanto precisato per il Consigliere Delegato dall'articolo 18, i membri del Consiglio di Amministrazione non possono farsi rappresentare.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea Generale per un triennio. È consentita una sola rielezione consecutiva per un mandato completo fino al compimento del settantesimo anno d'età.
6. Qualora un componente del Consiglio di Amministrazione cessi dall'incarico prima della scadenza, il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà, fino alla successiva Assemblea Generale ordinaria, di cooptare nel Consiglio di Amministrazione stesso un soggetto con i requisiti di cui ai commi 1 e 5. La durata dell'incarico per cooptazione e successiva conferma da parte dell'Assemblea Generale non viene computata nel calcolo dei limiti di rielezione di cui al co. 5 del presente articolo. In caso di cessazione della carica di Consigliere Delegato, si procederà ai sensi del successivo articolo 15 comma 2.

## **Articolo 15**

### **Compiti del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione promuove la realizzazione dei compiti della AHK Italien, verificando il rispetto dei suoi scopi e finalità, decide le linee guida per la direzione della AHK Italien e salvaguarda gli interessi dei soci. Agisce nel rispetto delle decisioni dell'Assemblea Generale e degli accordi con il DIHK.
2. In particolare, oltre ai compiti previsti dalla legge e dal presente statuto, il Consiglio di Amministrazione svolge in particolare le seguenti mansioni:
  - Nominare tre Vicepresidenti tra i suoi componenti;
  - Relazionare l'Assemblea Generale;
  - Determinare i contributi dei soci, su proposta del Consigliere Delegato;
  - Deliberare, su proposta del Consigliere Delegato, regolamenti inerenti sia all'attività del Consiglio di Amministrazione medesimo e dei suoi eventuali comitati e commissioni, sia alla gestione della AHK Italien;
  - Nominare soci straordinari e onorari;
  - Nominare rappresentanti territoriali;
  - Verificare il piano economico d'esercizio della AHK Italien presentato dal Consigliere Delegato;
  - Disporre del patrimonio della AHK Italien in conformità con l'articolo 3 dello statuto;
  - Nominare il Consigliere Delegato.

3. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione è competente per tutte le questioni che per legge o per disposizione del presente statuto non siano riservate espressamente all'Assemblea Generale o non rientrino nelle competenze gestionali o nelle specifiche deleghe attribuite al Consigliere Delegato, quale unico responsabile della gestione della AHK Italian ai sensi dell'articolo 18.

## **Articolo 16**

### **Riunioni, delibere, verbali**

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente congiuntamente con il Consigliere Delegato; devono avere una cadenza regolare, con un minimo di due sedute l'anno. Le convocazioni delle riunioni devono essere inviate per posta o per posta elettronica almeno due settimane prima della data della riunione, indicando l'ordine del giorno. Gli allegati ai singoli punti dell'ordine del giorno devono essere inviati per posta o per posta elettronica entro una settimana dall'inizio della riunione. In casi urgenti, la convocazione può essere comunicata verbalmente o telefonicamente, senza rispettare tale termine di preavviso, ma con modalità tali comunque da assicurare la partecipazione e la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

2. Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi tramite l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo colui che presiede il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 14 co. 3 e del co. 3 del presente articolo ed il soggetto verbalizzante;

b) che sia consentito al Presidente e al Consigliere Delegato di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione le possibili modalità di collegamento mediante mezzi di comunicazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, tra cui il Presidente o uno dei tre Vicepresidenti ed il Consigliere Delegato e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; esso è presieduto dal Presidente o da chi lo sostituisce, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 del presente statuto. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 9.

4. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale, che dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione alla riunione successiva. Il verbale viene successivamente sottoscritto dal Presidente e dal Consigliere Delegato.

## **Articolo 17**

### **Il Presidente**

1. Il Presidente della AHK Italien è nominato dall'Assemblea Generale ordinaria per una durata di tre anni. Egli può essere rieletto una sola volta. Ai fini della durata massima di sei anni della carica di Presidente, non si considerano eventuali precedenti incarichi da membro del Consiglio di Amministrazione. Il mandato del Presidente della AHK Italien è da intendersi in ogni caso cessato con l'Assemblea Generale successiva al compimento del settantesimo anno di età.
2. Il Presidente viene eletto nella sua funzione di rappresentante legale di un socio ordinario ai sensi degli artt. 5 e 6 del presente statuto.
3. In caso di impedimento permanente, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente più anziano, fino alla successiva Assemblea Generale ordinaria.

## **Articolo 18**

### **Il Consigliere Delegato**

1. Il Consigliere Delegato viene nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del DIHK e confermato all'Assemblea Generale immediatamente successiva. Il Consigliere Delegato è membro del Consiglio di Amministrazione per tutta la durata della sua nomina.
2. La durata del suo incarico risulta dal contratto di lavoro stipulato con l'IHK-Verband zur Förderung der Außenwirtschaft DIHK. In casi eccezionali e motivati, e con il consenso del DIHK, è possibile stipulare un contratto di lavoro locale. Una cessazione del contratto anticipata è possibile solo previo consenso del DIHK.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21, il Consigliere Delegato è investito della gestione di tutti gli affari correnti, ordinari e straordinari, nell'ambito del presente statuto, nonché della attuazione delle direttive del Consiglio di Amministrazione inerenti all'attività istituzionale e degli accordi con il DIHK, incluse tutte le modifiche ed i provvedimenti connessi.
4. I collaboratori direttivi della AHK Italien sono assunti o incaricati dal Consigliere Delegato, sentito il parere non vincolante del Presidente.
5. Previa consultazione con il Consiglio di Amministrazione, il Consigliere Delegato nomina un collaboratore della AHK Italien in qualità di suo sostituto, il quale in sua assenza può anche essere da lui incaricato di partecipare alle riunioni del Consiglio.

## **Articolo 19**

### **Commissioni, comitati**

1. Il Consiglio di Amministrazione può istituire un comitato consultivo che coadiuvi e assista il Consiglio stesso per l'espletamento delle attività istituzionali. Il comitato ha una funzione consultiva; esso è convocato e presieduto dal Presidente della AHK Italien e, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente più anziano.

2. Il Consiglio di Amministrazione può istituire particolari commissioni per la gestione di determinate questioni. Un incaricato nominato dal Presidente della AHK Italien presiederà ciascuna commissione e riferirà al Consiglio di Amministrazione in merito ai suoi lavori.

## **Articolo 20**

### **Rappresentanti onorari territoriali**

1. Possono essere nominate rappresentanti onorari territoriali le personalità, che si identificano con il compito di rinforzare i rapporti economici, politico-economici, culturali ed umani tra Germania e Italia e che pertanto promuovono gli interessi economici di tutti i soggetti coinvolti, impegnandosi in una determinata area territoriale ed essendo conseguentemente ben introdotti localmente.
2. Il rappresentante onorario territoriale viene nominato per una determinata area territoriale e per un quinquennio dal Consiglio di Amministrazione con una decisione a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, con esclusione di qualunque potere di impegnare o di rappresentare legalmente la AHK Italien.
3. Il rappresentante onorario territoriale decade dal suo ruolo al compimento del settantesimo anno di età.
4. Maggiori specificazioni in merito al disposto dei commi 1 e 2 del presente articolo saranno contenute nel regolamento redatto dal Consiglio di Amministrazione.

## **Articolo 21**

### **Rappresentanza, firma**

1. Fatto salvo quanto previsto dal secondo comma, la AHK Italien è rappresentata in giudizio e fuori giudizio dal Presidente della AHK Italien congiuntamente al Consigliere Delegato. Il Presidente della AHK Italien ed il Consigliere Delegato firmano per la AHK Italien, apponendo la propria firma, con l'indicazione della funzione ricoperta, sotto il nome scritto o stampato della AHK Italien. Per questioni ricorrenti di ordinaria amministrazione è ammessa una delega reciproca.
2. Il Consiglio di Amministrazione può con delibera stabilire che per operazioni di gestione che impegnino la AHK Italien o gravino sul patrimonio della AHK Italien o per mandati di pagamento, in deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo, il Consigliere Delegato della AHK Italien firmi congiuntamente con altro consigliere o con un collaboratore della AHK Italien, cui venga contestualmente rilasciata apposita delega.

## **V. COLLEGIO DEI REVISORI**

### **Articolo 22**

#### **Collegio dei Revisori e controllo sulla gestione**

1. Il controllo sulla gestione è demandato al Collegio dei Revisori, composto di tre membri, di cui almeno uno iscritto al registro dei revisori contabili o all'albo dei Dottori Commercialisti.

2. Il Collegio vigila sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, anche con riferimento a società controllate; verifica, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale della AHK Italien e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; ha la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della AHK Italien e alle assemblee; è nominato dall'Assemblea Generale ordinaria per un triennio.

3. Per le eventuali sostituzioni e dimissioni o decadenze valgono, in quanto compatibili, le disposizioni relative al Consiglio di Amministrazione della AHK Italien; in subordine, quelle sul Collegio Sindacale nelle società di capitali ai sensi del diritto italiano.

## **VI. BILANCIO**

### **Articolo 23**

#### **L'esercizio**

1. L'esercizio corrisponde all'anno solare.

2. Il bilancio è redatto secondo criteri di competenza economica, applicando ove possibile i criteri di cui agli articoli 2423 ss. del codice civile e adottando la forma più idonea per una rappresentazione della complessiva attività della AHK Italien e delle sue entità partecipate o controllate.

### **Articolo 24**

#### **Revisore dei conti**

1. La verifica del bilancio di chiusura annuale della AHK Italien spetta al revisore dei conti.

2. Ai sensi dell'art. 11 co. 2 lett. c) del presente statuto, l'Assemblea Generale nomina il revisore dei conti tra i revisori o società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili per una durata di tre anni.

3. Il revisore dei conti verifica i libri contabili, i documenti contabili nonché il bilancio annuale secondo i principi di revisione locali ed eventualmente secondo i principi ISA.

4. Il revisore dei conti accerta anche lo stato della cassa e dei conti bancari al 31 dicembre di ogni anno, trascrivendoli in un verbale da lui firmato. Della verifica del bilancio annuale viene redatta una relazione scritta. Il risultato della verifica viene comunicato e spiegato ai soci nell'ambito di una Assemblea Generale ordinaria.

## **VII. RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE**

### **Articolo 25**

#### **Collegio arbitrale**

1. Tutte le decisioni in merito ad eventuali controversie relative al rapporto associativo e all'interpretazione o esecuzione del presente statuto saranno devolute ad un Collegio arbitrale composto da tre soci, che vengono eletti insieme agli organi della AHK Italien, per una durata di tre anni, dalla Assemblea Generale ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera h), del presente statuto.

Esso giudicherà in via irrituale secondo equità. Sono fatte salve le prescrizioni inderogabili di legge.

## **VIII. MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIoglIMENTO DELLA AHK ITALIEN**

### **Articolo 26**

#### **Modifica dello statuto**

1. Su proposta del Consiglio di Amministrazione o su istanza scritta di almeno 1/3 dei soci ordinari, lo statuto può essere modificato dall'Assemblea Generale straordinaria convocata a questo scopo. Le proposte di modifica dello statuto devono essere iscritte nell'ordine del giorno. Una delibera di modifica dello statuto necessita della maggioranza dei 2/3 dei voti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto di voto, inclusi i voti espressi per corrispondenza e in via elettronica.

### **Articolo 27**

#### **Scioglimento della AHK Italien**

1. Lo scioglimento della AHK Italien può avvenire solo con delibera dell'Assemblea Generale straordinaria convocata esclusivamente a questo scopo. La proposta di scioglimento può essere presentata dal Consiglio di Amministrazione o da almeno 1/10 dei soci ordinari. In quest'ultimo caso, la proposta deve essere presentata per iscritto al Consiglio di Amministrazione, il quale, entro quattro settimane dal ricevimento della proposta, deve convocare l'Assemblea Generale straordinaria.

2. Lo scioglimento e la destinazione del patrimonio ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del presente statuto possono essere deliberati solo con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

3. La convocazione dell'Assemblea Generale straordinaria dei soci, chiamata a decidere lo scioglimento della AHK Italien, deve contenere espressamente l'indicazione dello scopo dell'assemblea stessa.

Milano, 9 giugno 2020

Nota: Il presente statuto è redatto in lingua italiana ed in lingua tedesca. Fa fede la versione redatta in lingua italiana.